



carpentiere negli stessi cantieri navali, alle dipendenze di Eurotecnica srl, cui ROCX srl aveva subappaltato delle lavorazioni (docc.6-7);

8. al momento dell'assunzione il ricorrente è stato inquadrato come apprendista saldatore di 1° livello CCNL Metalmeccanico e scadenza del periodo di apprendistato al 03.08.2011, ma al momento dell'assunzione non gli è mai stata consegnata copia del contratto di lavoro;

9. nel mese di maggio 2010 il ricorrente si è iscritto allo S.L.A.I. "Sindacato Lavoratori Autorganizzati intercategoriale - Cobas per il sindacato di classe" e, con richiesta di convocazione datata 24.06.2010 inoltrata tramite lo stesso sindacato, ha promosso avanti la Commissione di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia una controversia nei confronti della propria datrice di lavoro ROCX srl chiedendo riconoscimento della esatta qualifica e livello, la regolarizzazione retributiva e contributiva del rapporto intercorso, etc (doc.8);

10. subito dopo, la datrice di lavoro facendo seguito ad una contestazione disciplinare datata 29.05.10, con comunicazione spedita il 25.06.2010 irrogava al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo scritto a ragione del preteso abbandono del posto in data 28.05.2010, in coincidenza con uno sciopero indetto dal S.L.A.I. "Sindacato Lavoratori Autorganizzati intercategoriale - Cobas per il sindacato di classe", cui aveva aderito (docc.9-10);

11. in data 09.07.2010 il ricorrente compariva avanti l'Ufficio di vigilanza presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia nell'ambito di una inchiesta ex art. 56/239 DPR 1124/1965 relativa all'infortunio sul lavoro patito dal suo collega Shamen Hossain, con lui convivente presso l'abitazione di via Catene 103 a Marghera (doc.11);

12. il successivo 13.07.10, il ricorrente ha prestato attività lavorativa nel turno antimeridiano dalle ore 6.00 alle ore 14.00;

13. verso le ore 10.00 circa il sig. Hossain Osman, legale rappresentante della Rocx srl, si faceva consegnare dai lavoratori Rocx srl presenti in Fincantieri, i tesserini/badge personali utilizzati per l'identificazione all'accesso in cantiere e per la rilevazione degli orari di lavoro;

14. verso fine turno, il sig. Osman riconsegnava i tesserini a tutti i lavoratori, ad esclusione del ricorrente;

15. di lì a poco il ricorrente veniva invitato dal sig. Hossain Osman a seguirlo presso un container, che fungeva da ufficio locale della ditta ROCx srl presso Fincantieri spa, e qui dopo avergli imputato il fatto di essersi recato alla DPL di Venezia in data 09.07.2010 e di aver reso testimonianza in ordine all'infortunio subito dal collega di lavoro Hossain Shamen pur non essendo stato presente al sinistro gli intimava "... tu sei licenziato ... domani non venire più a lavorare ... ";

16. a qual punto il ricorrente lasciava il container e nel dirigersi verso lo spogliatoio incontrava i colleghi di lavoro che, a fine turno, stavano anch'essi andavano verso lo spogliatoio;

17. a qual punto, il sig. Hossain Osman, uscito a sua volta dal container, richiamava l'attenzione dei lavoratori ed indicando il ricorrente comunicava a tutti i presenti di avere licenziato il sig. Rahman Mahabub a ragione della sua presenza alla DPL in data 09.07.10 e della sua testimonianza sull'infortunio del collega Shamen Hossain;

18. immediatamente, con lettere 13 e 14 07.2010 il ricorrente denunciava, con l'assistenza sindacale, tale illegittima condotta da parte della ROCX srl, impugnava il licenziamento e si metteva a disposizione per la ripresa dell'attività lavorativa (docc.12-13);

19. in data 19.07.2010 il ricorrente, accompagnato dal sig. Dorigo Paolo responsabile sindacale della S.L.A.I e dal sig. Igor Uliana si recava presso la sede della Rocx srl in Dolo, via Fondamenta 2, ove avuta la presenza di tale Grazia Leone ha chiesto le motivazioni del licenziamento ribadendo la disponibilità al lavoro ;

20. con successiva lettera 19.07.10 a firma del legale rappresentante Hossain Osman, DOCX srl informava che il ricorrente era stato effettivamente licenziato in data 13.07.10 per giusta causa, che una lettera di licenziamento " ... dovrebbe già essere arrivata al lavoratore o che arriverà a breve ..." ad un indirizzo peraltro diverso dalla residenza del ricorrente, nota all'azienda, che effettivamente il ricorrente si era recato presso la sede aziendale richiedendo, peraltro inutilmente, di conoscere le reali motivazioni del recesso (doc.14);

21. con missiva datata 19.07.10 - ad integrazione della precedente lettera 14.07.10 - il ricorrente, a mezzo del sottoscritto procuratore, ribadiva l'impugnazione del licenziamento, la richiesta di reintegra nel posto di lavoro e dei motivi del recesso (doc.15);

22. con lettera 20.07.10 indirizzata alla ROCX srl e alla DPL di Venezia, contestato il contenuto della precedente comunicazione aziendale datata il 19.07.010 il ricorrente chiedeva di integrare la richiesta di convocazione della Commissione di Conciliazione fissata per il 27.07.10 con la discussione dell'impugnazione del licenziamento (doc.16);

23. la Rocx srl non è comparsa alla riunione del 27.07.10 avanti la Commissione di Conciliazione presso la DPL di Venezia (doc.17);

24. con lettera 23.07.10 inviata al sottoscritto procuratore, il legale rappresentante della ROCX srl, riscontrando la precedente comunicazione del 19.07.10, comunicava che le motivazioni del licenziamento del sig. Rahman Mahabub *"alquanto gravi"* erano da ricondurre alla sua comparizione in data 09.07.10 avanti la DPL di Venezia *"... in un'udienza di infortunio occorso al lavoratore Shame Hossain, per testimoniare il falso ..."*. Si legge ancora che *"Questo comportamento del sig. Rahman Mahabub ha fatto sì che venisse meno la fiducia da parte dei responsabili della R.o.c.x. nei suoi confronti .... abbiamo preso la decisione che conoscete"* (doc.18);

25. il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna lettera di licenziamento da parte della ROCX srl;

26. Il ricorrente, a seguito del licenziamento, ha tempestivamente presentato domanda per il riconoscimento della Indennità di disoccupazione, ma la stessa è stata respinta dall'Istituto per mancanza dei requisiti assicurativi risultando il ricorrente assunto con contratto di apprendistato (doc.19-20);

27. il ricorrente, celibe, è solo in Italia, essendo i suoi genitori rimasti nel paese di origine;

28. il ricorrente abita in un alloggio in Marghera, via Catene 103 di cui condivide i costi e le varie spese per utenze, manutenzioni etc;

29. il ricorrente non ha altre fonti di reddito oltre al salario percepito quale dipendente della ROCX srl;

30. il ricorrente con il salario da lavoro dipendente provvedeva, anche al mantenimento dei genitori e di due fratelli minorenni residenti nel paese di origine (docc.21-22);

CIO' PREMESSO SI RILEVA

31. Il ricorrente è stato oralmente licenziato dalla datrice di lavoro in data 13.07.10 e allontanato dal posto di lavoro. Per effetto dell'illegittimo comportamento datoriale il sig. Mahabub Rahman si

trova attualmente in una condizione di inattività lavorativa, privo di reddito o altro indennità economica e con la necessità di provvedere al mantenimento della famiglia di origine.

32. Alla luce dei fatti sopra esposti ed a sostegno del richiesto provvedimento d'urgenza si rileva quanto segue.

Quanto al fumus boni juris

33. Il licenziamento intimato in data 13.07.10 al sig. Rahman Mahabub dalla datrice di lavoro, è nullo, inefficace, illegittimo comunque invalido e va censurato sotto diversi profili;

34. innanzitutto il licenziamento è inefficace/nullo, in quanto privo di forma scritta richiesta dalla legge e dal CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA pro tempore vigente, applicato al rapporto di lavoro de quo (doc.23); esso è pertanto inidoneo a produrre effetti sulla continuità del rapporto. Parimenti inefficace/nullo deve ritenersi l'atto di allontanamento dal posto di lavoro;

35. in subordine, qualificato dalla datrice di lavoro il recesso come "per giusta causa" (vd comunicazione datoriale datata 19.07.10), attesa comunque la sua natura disciplinare, sanzionatoria di pretesi comportamenti del ricorrente (vd comunicazione datoriale datata 23.07.10), si eccepisce la nullità, l'illegittimità, e comunque l'inefficacia, del licenziamento in quanto lo stesso è stato intimato in violazione dell'art. 7, l. 300/ 1970 e delle norme del CCNL in materia disciplinare (Cass.civ. sez. lav. 17.03.2010 n.6437);

36. in particolare : - la datrice di lavoro non ha assolto all'onere di predisposizione e di pubblicità del cd. "codice disciplinare"; - non ha preventivamente contestato al ricorrente alcun addebito, né gli ha concesso un termine a difesa per consentirgli di rendere personalmente le proprie giustificazioni, ovvero di essere assistito, in sede di audizione personale a difesa, dalla propria organizzazione sindacale; non ha irrogato per iscritto la sanzione entro il termine di cui alla contrattazione collettiva;

37. in ulteriore subordine, il licenziamento è altresì nullo, sia in quanto discriminatorio ex art.15 L.300/70 a ragione della affiliazione ed attività sindacale svolta dal ricorrente, sia per il suo carattere ritorsivo determinato dall'intento illecito di punire il ricorrente per le intraprese "iniziative" nei confronti della datrice di lavoro, finalizzato nei modi di attuazione a dare un esempio" agli occhi degli altri dipendenti.

38. Si contesta comunque che il sig. Rahman Mahabub abbia posto in

essere alcuna inadempienza o fatti che possano costituire illecito disciplinare, con riserva di agire in ogni opportuna sede a tutela dei propri diritti, anche in ordine alle affermazioni del legale rappresentante della ditta ROCX srl.

39. costituisce ulteriore profilo di illegittimità/inefficacia la tardiva comunicazione dei motivi;

40. il licenziamento è comunque privo di giusta causa e giustificato motivo.

41. per mero scrupolo difensivo, si impugna qualsiasi atto qualificato come recesso, eccependo comunque fin d'ora l'inammissibilità, e comunque la nullità, di ogni ipotesi di ratifica o sanatoria del licenziamento orale intimato al ricorrente in data 13.07.10;

**Quanto al periculum in mora**

42. Con specifico riferimento, poi, alla sussistenza del periculum in mora, si rileva come lo stesso sia da considerarsi senz'altro sussistente, posta l'assoluta urgenza di rimuovere la suesposta situazione di imminente ed irreparabile pregiudizio.

43. nel caso di licenziamento, il periculum in mora sussiste e va individuato nella lesione del diritto-dovere costituzionalmente garantito (art. 4 cost.) del cittadino al lavoro, determinata sia dal tempo necessario per celebrare un processo col diritto ordinario sia dal fatto che le prestazioni non rese non sono in alcun modo ripristinabili sia, infine, dal pregiudizio di ordine psicologico e morale che al lavoratore deriva dalla necessità di far fronte ai bisogni materiali in mancanza della retribuzione (Trib. Milano, 09-06-2004; Trib. Milano 29.10.2007);

44. sussiste il periculum in mora in quanto la mancata prestazione dell'attività lavorativa comporta un danno non patrimoniale oltre che di natura personalistica, in considerazione dell'irreparabile danno professionale e sociale arrecato al lavoratore dal recesso;

45. l'illegittimità del licenziamento che ha costretto il ricorrente all'inattività viola il diritto al lavoro ex art. 4 Cost, inteso come estrinsecazione della personalità morale e professionale nell'ambiente di lavoro, talchè immagine e dignità vengono gravemente lese determinando un pregiudizio sia alla vita professionale che alla vita di relazione dello stesso (Trib. Ravenna 12.06.2006);

46. a causa dell'illegittimo licenziamento subito ad opera di controparte, il ricorrente si trova privo di lavoro, di retribuzione e di ogni sostegno al reddito, nell'impossibilità di provvedere al

sostentamento proprio e della propria famiglia di origine. La retribuzione assolve ad una funzione alimentare e la perdita del posto di lavoro e la conseguente perdita della retribuzione implicano un pregiudizio economico grave ed irreparabile, impedendo al lavoratore di condurre un'esistenza libera e dignitosa fino all'esito del processo

47. sussistono quindi le condizioni, sia per quanto riguarda il *fumus bonis juris*, sia per quanto riguarda il *periculum in mora* per l'emissione di tale provvedimento ex art. 700 c.p.c.

\*\*\*

48. Alla luce di tutti i motivi sopra esposti, atteso il requisito numerico occupazione della datrice di lavoro, il ricorrente intende pertanto agire, in via di merito, per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro in mansioni di competenza, oltre che per la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni conseguenti da quantificarsi ex art. 18 Legge n. 300/1970. Riservata ogni ulteriore azione in punto a corretta qualificazione del rapporto di lavoro, inquadramento, pagamento differenze retributive risarcimento danni etc;

49. in via di urgenza, al fine di tutelare i suoi diritti, il ricorrente chiede al Giudice del Lavoro di emettere nei confronti di DOCX srl provvedimento cautelare di condanna a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro.

Tutto ciò premesso il sottoscritto procuratore propone

#### RICORSO

al sig. Giudice del Lavoro affinché previa fissazione con decreto dell'udienza per la personale comparizione delle parti, con assegnazione del termine per la notifica del presente ricorso e del decreto alla società ROCX srl, con provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 cpc accolga le seguenti conclusioni:

- accertarsi e dichiararsi, per le suesposte ragioni, l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. Rahman Mahabub e per l'effetto condannarsi la convenuta ROCX srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla immediata reintegra del sig. Rahman Mahabub nel suo posto di lavoro.

- assumersi i provvedimenti urgenti che saranno ritenuti congrui.

Spese, diritti e onorari rifusi.

- In via istruttoria: assumersi sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa ai nn.da 1 a 30 con i sigg. Paolo Dorigo, Hossain

Shamen, ~~Francesco Lipson~~, ~~Francesco Lipson~~, Igor Uliana salvo sostituire od altri indicare .

Si producono:

1. Foglio paga ;
  2. Dichiarazione Rocx srl 23.02.2010;
  3. Tesserino personale;
  4. Visura CCIAA Rocx srl;
  5. Fotografie della saldatrice a filo utilizzata dal ricorrente;
  6. Foglio paga;
  7. Tesserino personale;
  8. Richiesta convocazione 24.06.10 inviata alla DPL;;
  9. Comunicazione di sanzione disciplinare;
  10. Estratto pubblicazione di giornale;
  11. Verbale di inchiesta per infortunio sul lavoro ;
  12. Lettera 13.07.10;
  13. Lettera 14.07.2010;
  14. Lettera 19.07.2010 della Rocx srl;
  15. Lettera 19.07.2010 ;
  16. Lettera 20.07.2010;
  17. Verbale Mancata Conciliazione;
  18. Lettera 23.07.2010;
  19. Ricevuta Protocollo INPS ;
  20. Comunicazione INPS ;
  21. Modello 730/2010;
  22. Ricevute di invio denaro da parte del ricorrente ;
  23. CCNL Metalmeccanici Industria
- San Vendemiano li 04.08.2010  
avv. Francesco Paladin